

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2603

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCO SARTORI, MAGISTRONI, BONATO, MAZZETTO, BAMPO, AIMONE PRINA, MAGNABOSCO, POLLI, BERTOTTI, NEGRI, CASTELLI, MICHIELON, FRONTINI, BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA, DOSI, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, CALDEROLI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, PROVERA, LATRONICO, ORESTE ROSSI

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito il divieto di cumulo tra la pensione e l'attività di lavoro autonomo consentito dalla precedente legislazione. È stato introdotto un meccanismo per cui le quote di pensione eccedenti il trattamento minimo vengono ridotte del 50 per cento fino alla concorrenza del reddito da lavoro autonomo.

Se ipotizziamo che l'importo del trattamento minimo sia per semplicità pari a lire 600.000 nette, colui che percepisce una pensione netta di lire 3.600.000 mensili ed un reddito da lavoro autonomo, anch'esso netto, di lire 1.500.000 lorde

mensili si troverà nella seguente situazione:

importo pensione lire 3.600.000 – minimo concesso lire 600.000 = importo residuo lire 3.000.000;

50 per cento importo residuo lire 1.500.000 + reddito da lavoro autonomo lire 1.500.000 + minimo concesso lire 600.000 = totale percepito lire 3.600.000.

Come dire che lavorerebbe per niente.

Non si comprende quale motivazione abbia ispirato il legislatore perché quel che è certo è che in tal modo si incoraggerà la fuga verso l'economia sommersa e quindi verso il lavoro nero.

Il lavoratore che consegue la pensione di vecchiaia dispone in genere di un gruzzolo, pari al risparmio di una vita, che vorrebbe investire in qualche attività, una nuova da intraprendere o quella vecchia da potenziare, allo scopo non solo di arrotondare la pensione, che nel caso dell'ex lavoratore autonomo è veramente minima, ma soprattutto nell'ipotesi di attività inserita nel comparto secondario o terziario, per poterla trasmettere ai figli. I punti di forza nel suo porsi sul mercato come produttore, amministratore, artigiano, rivenditore, consistono nel capitale accumulato e nel bagaglio di conoscenze e di esperienza acquisiti durante una vita di lavoro e di sacrifici, elementi tutti da mettere a frutto.

I pesanti disincentivi posti in essere dal decreto delegato sopra citato scoraggiano la creazione di nuove attività nonché il potenziamento di quelle esistenti, impoveriscono il mondo della produzione e del lavoro, annullano esperienze preziose, introducono elementi di statalismo nel senso più deteriore, stroncano la libera iniziativa proiettandoci in una economia dirigistica dove tutto, anche il lavoro del ciabattino, è deciso dall'alto.

I disincentivi in questione, inoltre, privano il rapporto assicurativo-previden-

ziale del suo fondamentale postulato e trasformano l'assegno di pensione in un sussidio.

Si potrebbe pensare che il decreto legislativo voglia evitare che gli anziani, continuando la loro attività, tolgano posti di lavoro ai giovani; ma se tale fosse stata la preoccupazione non si sarebbe generalizzato l'allungamento dell'età pensionabile a sessanta anni per le donne e a sessantacinque per gli uomini. È chiaro che questa misura allontana di cinque anni nel tempo l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Esaminando gli effetti del decreto legislativo sotto il profilo fiscale e contributivo non è difficile comprendere come l'anziano che lavori rispettando tutte le regole finisca in fondo per pagarsi da solo una parte della pensione, alleggerendo l'onere a carico dell'ente previdenziale. Invece l'anziano che lascia deperire il suo capitale, materiale ed intellettuale, si pone a totale carico della collettività, anche quando le sue energie fisiche e mentali sono intatte. E tutto questo nel momento in cui la durata della vita media si è allungata e quando i giovani cominciano a considerare insopportabili gli oneri contributivi da sostenere per mantenere la popolazione anziana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente*). —

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella parte eccedente l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

2. Agli effetti della presente normativa rientrano nel computo di cui al comma 1 anche le somme corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge n. 324 del 1959, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, di coloro che sono assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare, ovvero di coloro dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

4. Nei casi di cui al comma 1 la trattata è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato, nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione di eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

5. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza.

6. Le pensioni ed i trattamenti di cui al comma 5 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

7. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento nel corso dell'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevoli ».